

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat, Aussenstelle Wien, con ordinanza 28 giugno 2004 nel procedimento AB contro Finanzamt für den 6., 7. und 15. Bezirk

(Causa C-288/04)

(2004/C 251/04)

Con ordinanza 28 giugno 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 6 luglio 2004, nel procedimento AB contro Finanzamt für den 6., 7. und 15. Bezirk, l'Unabhängiger Finanzsenat, Aussenstelle Wien, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 13, n. 1, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee osti alla tassazione negli Stati membri di stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità ai suoi funzionari e ai suoi altri agenti unicamente nel caso in cui le Comunità europee abbiano esercitato il diritto di imposizione loro riconosciuto.
- 2) Se l'art. 16, n. 2, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, da un lato, osti alla tassazione di stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità ai suoi funzionari e ai suoi altri agenti negli Stati membri unicamente nel caso in cui il funzionario o altro agente sia menzionato nella comunicazione prevista dallo stesso articolo e, dall'altro, sulla base di tale comunicazione, autorizzi automaticamente l'amministrazione fiscale dello Stato membro ad applicare il diritto tributario nazionale ai funzionari e agli altri agenti non menzionati in tale comunicazione e dunque ad ogni agente che le Comunità europee considerano agente locale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del giudice di pace di Bitonto con ordinanza 30 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Vincenzo Manfredi e Lloyd Italico Assicurazioni

(Causa C-295/04)

(2004/C 251/05)

Con ordinanza 30 giugno 2004, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 luglio 2004, nella causa Vincenzo Manfredi contro Lloyd Italico Assicurazioni, il giudice di pace di Bitonto ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso commini la nullità di un'intesa o di una pratica concordata tra compagnie di assicurazione consistente uno scambio di reciproche informazioni tale da permettere un aumento dei premi per le polizze di assicurazione RC auto

non giustificato dalle condizioni di mercato, anche in considerazione della partecipazione all'accordo o alla pratica concordata d'impresе che appartengano a diversi Stati membri;

- 2) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso legittimi i terzi, portatori di un interesse giuridicamente rilevante, a far valere la nullità di un'intesa o di una pratica vietata dalla stessa norma comunitaria e a chiedere il risarcimento dei danni subiti ove sussista il nesso di causalità tra l'intesa o la pratica concordata ed il danno;
- 3) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che il decorso del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria su di esso fondata debba ritenersi decorrere dal giorno in cui l'intesa o la pratica concordata è stata posta in essere oppure dal giorno in cui l'intesa o la pratica concordata è cessata;
- 4) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, ove ravvisi che il danno liquidabile in base al proprio diritto nazionale sia comunque inferiore al vantaggio economico ricavato dall'impresa danneggiante parte dell'intesa o della pratica concordata vietata, debba altresì d'ufficio liquidare al terzo danneggiato il danno punitivo, necessario a rendere il danno risarcibile superiore al vantaggio ricavato dal danneggiante, al fine di scoraggiare la posizione di essere di intesa o di pratiche concordate vietate dall'art. 81 del Trattato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del giudice di pace di Bitonto con ordinanza 30 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Antonio Cannito e Fondiaria Sai SpA

(Causa C-296/04)

(2004/C 251/06)

Con ordinanza 30 giugno 2004, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 luglio 2004, nella causa Antonio Cannito contro Fondiaria Sai SpA, il giudice di pace di Bitonto ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso commini la nullità di un'intesa o di una pratica concordata tra compagnie di assicurazione consistente uno scambio di reciproche informazioni tale da permettere un aumento dei premi per le polizze di assicurazione RC auto non giustificato dalle condizioni di mercato, anche in considerazione della partecipazione all'accordo o alla pratica concordata d'impresе che appartengano a diversi Stati membri;

- 2) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso legittimi i terzi, portatori di un interesse giuridicamente rilevante, a far valere la nullità di un'intesa o di una pratica vietata dalla stessa norma comunitaria e a chiedere il risarcimento dei danni subiti ove sussista il nesso di causalità tra l'intesa o la pratica concordata ed il danno;
- 3) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che il decorso del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria su di esso fondata debba ritenersi decorrere dal giorno in cui l'intesa o la pratica concordata è stata posta in essere oppure dal giorno in cui l'intesa o la pratica concordata è cessata;
- 4) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, ove ravvisi che il danno liquidabile in base al proprio diritto nazionale sia comunque inferiore al vantaggio economico ricavato dall'impresa danneggiante parte dell'intesa o della pratica concordata vietata, debba altresì d'ufficio liquidare al terzo danneggiato il danno punitivo, necessario a rendere il danno risarcibile superiore al vantaggio ricavato dal danneggiante, al fine di scoraggiare la posizione di essere di intese o di pratiche concordate vietate dall'art. 81 del Trattato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del giudice di pace di Bitonto con ordinanza 30 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente Nicolò Tricarico e Assitalia Assicurazioni SpA

(Causa C-297/04)

(2004/C 251/07)

Con ordinanza 30 giugno 2004, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 luglio 2004, nella causa Nicolò Tricarico contro Assitalia Assicurazioni SpA, il giudice di pace di Bitonto ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso commini la nullità di un'intesa o di una pratica concordata tra compagnie di assicurazione consistente uno scambio di reciproche informazioni tale da permettere un aumento dei premi per le polizze di assicurazione RC auto non giustificato dalle condizioni di mercato, anche in considerazione della partecipazione all'accordo o alla pratica concordata d'impresе che appartengano a diversi Stati membri;
- 2) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso legittimi i terzi, portatori di un interesse giuridicamente rilevante, a far valere la nullità di un'intesa o di una pratica vietata dalla stessa norma comunitaria e a chiedere il

risarcimento dei danni subiti ove sussista il nesso di causalità tra l'intesa o la pratica concordata ed il danno;

- 3) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che il decorso del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria su di esso fondata debba ritenersi decorrere dal giorno in cui l'intesa o la pratica concordata è stata posta in essere oppure dal giorno in cui l'intesa o la pratica concordata è cessata;
- 4) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, ove ravvisi che il danno liquidabile in base al proprio diritto nazionale sia comunque inferiore al vantaggio economico ricavato dall'impresa danneggiante parte dell'intesa o della pratica concordata vietata, debba altresì d'ufficio liquidare al terzo danneggiato il danno punitivo, necessario a rendere il danno risarcibile superiore al vantaggio ricavato dal danneggiante, al fine di scoraggiare la posizione di essere di intese o di pratiche concordate vietate dall'art. 81 del Trattato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del giudice di pace di Bitonto con ordinanza 30 giugno 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Pasqualina Murgolo e Assitalia Assicurazioni SpA

(Causa C-298/04)

(2004/C 251/08)

Con ordinanza 30 giugno 2004, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 luglio 2004, nella causa Pasqualina Murgolo contro Assitalia Assicurazioni SpA, il giudice di pace di Bitonto ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso commini la nullità di un'intesa o di una pratica concordata tra compagnie di assicurazione consistente uno scambio di reciproche informazioni tale da permettere un aumento dei premi per le polizze di assicurazione RC auto non giustificato dalle condizioni di mercato, anche in considerazione della partecipazione all'accordo o alla pratica concordata d'impresе che appartengano a diversi Stati membri;
- 2) Se l'art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all'applicazione di una norma nazionale di tenore analogo a quello dell'art. 33 della legge italiana 287/1990 secondo cui la domanda risarcitoria per violazione delle norme comunitarie e nazionali per le intese anticoncorrenziali eve essere proposta anche dai terzi dinanzi ad un giudice diverso da quello ordinariamente competente per domande di pari valore, comportando così un notevole aumento dei costi e dei tempi di giudizio;